



Condizioni generali d'assicurazione (CGA)
Assicurazione di veicoli amatoriali
Edizione OCC03CH

A Basi contrattuali

A 1 Disposizioni generali

- A 1.1 Durata del contratto
- A 1.2 Validità temporale e territoriale
- A 1.3 Modifica di premi, franchigie e limiti d'indennizzo
- A 1.4 Premi e loro rimborso
- A 1.5 Cambiamento del detentore o del proprietario
- A 1.6 Modifica del rischio
- A 1.7 Doppia assicurazione
- A 1.8 Obblighi di diligenza e altri obblighi
- A 1.9 Violazione degli obblighi di diligenza e di altri obblighi
- A 1.10 Veicolo assicurato/veicolo di riserva
- A 1.11 Targhe trasferibili
- A 1.12 Negligenza grave
- A 1.13 Sistema del bonus
- A 1.14 Franchigia
- A 1.15 Deposito di targhe o della licenza di circolazione
- A 1.16 Foro competente
- A 1.17 Comunicazioni
- A 1.18 Definizione dei termini

A 2 In caso di sinistro

- A 2.1 Obblighi
- A 2.2 Trattamento del sinistro
- A 2.3 Scioglimento del contratto in caso di sinistro
- A 2.4 Regresso

B Responsabilità civile

B 1 Prestazioni e rischi assicurati

- B 1.1 Responsabilità civile assicurata
- B 1.2 Persone assicurate
- B 1.3 Prestazioni assicurate
- B 1.4 Esclusioni

C Casco

C 1 Oggetti assicurati

- C 1.1 Veicoli a motore
- C 1.2 Oggetti assicurati
- C 1.3 Oggetti trasportati con sé
- C 1.4 Abbigliamento di protezione
- C 1.5 Spese speciali
- C 1.6 Spese

C 2 All-risk

C 3 Prestazioni assicurate

- C 3.1 Definizione di danno totale
- C 3.2 Prestazioni in caso di danno totale
- C 3.3 Riparazioni

C 4 Definizione del rischio

D Infortunio

D 1 Infortuni assicurati

D 2 Persone assicurate

D 3 Prestazioni assicurate

- D 3.1 Spese di cura
- D 3.2 Indennità giornaliera per degenza ospedaliera
- D 3.2 Indennità giornaliera
- D 3.4 Invalidità
- D 3.4 Decesso
- D 3.5 Prestazioni speciali
- D 3.7 Cani e gatti trasportati a bordo del veicolo

D 4 Esclusioni

D 5 Computo delle prestazioni in caso d'infortunio con le indennità di responsabilità civile

D 6 Numero eccessivo di occupanti

E Soccorso stradale SOS

E 1 Prestazioni ed eventi assicurati

E 2 Esclusioni

E 3 Cumulo di prestazioni

A Basi contrattuali

Il contenuto del presente contratto è costituito dalla polizza nonché dalle disposizioni menzionate qui di seguito; il contratto è retto dal diritto svizzero. Per consentire una più facile lettura delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA), tutte le denominazioni relative alle persone sono riportate in forma maschile. Le stesse denominazioni valgono ovviamente anche per le persone di sesso femminile e per le persone giuridiche.

Se indicato nella polizza, la copertura assicurativa è prevista per la responsabilità civile, lettera B, la casco, lettera C, l'infortunio, lettera D, il soccorso stradale, lettera E.

A 1 Disposizioni generali

A 1.1 Durata del contratto

L'assicurazione inizia alla data indicata nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione sussiste copertura assicurativa per i danni di responsabilità civile nell'ambito della garanzia minima legale a partire dalla data ivi indicata. Se assieme alla proposta è stata accordata una copertura provvisoria, la Compagnia garantisce la copertura assicurativa per gli altri generi d'assicurazione a partire dalla data ivi indicata fino alla consegna della polizza nel quadro delle prestazioni concordate nella proposta. La Compagnia si riserva tuttavia il diritto di rifiutare la proposta fino alla consegna della polizza. Se la proposta viene rifiutata, la copertura assicurativa cessa 3 giorni dopo che lo stipulante ha ricevuto la comunicazione. Il premio dovuto per la durata della copertura provvisoria è proporzionale al periodo trascorso.

Il contratto è stipulato per la durata indicata nella polizza ed è prorogato tacitamente di 1 anno se una delle parti contraenti non provvede a disdirlo al più tardi 3 mesi prima della scadenza. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data indicata nella polizza.

A 1.2 Validità temporale e territoriale

A 1.2.1 Salvo disposizioni contrarie previste nella polizza, l'assicurazione è valevole per i danni causati nel corso della durata contrattuale e che si verificano

- in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
- negli altri Stati europei compresi nell'ambito di validità della "Carta verde" (Carta internazionale di assicurazione per veicoli a motore), cfr. www.nbi.ch;
- nelle isole mediterranee e negli Stati extraeuropei che si affacciano sul mare Mediterraneo.

In caso di trasporti oltremare, la copertura non viene sospesa se il luogo d'imbarco e il luogo di destinazione si trovano all'interno del raggio di validità territoriale.

A 1.2.2 Se il detentore trasferisce il proprio domicilio o la propria sede dalla Svizzera all'estero (ad eccezione del Principato del Liechtenstein) oppure immatricola il veicolo all'estero, la copertura assicurativa cessa al più tardi alla scadenza dell'anno d'assicurazione in cui avviene tale cambiamento, o non appena vengono applicate le targhe estere al veicolo in questione. Se richiesto dallo stipulante, il contratto può essere annullato anche in precedenza, tuttavia non prima della data del deposito delle targhe. Si fanno salve le convenzioni di diverso tenore stabilite nella polizza.

A 1.3 Modifica dei premi, delle franchigie e dei limiti d'indennizzo

La Compagnia può modificare i premi e le franchigie a decorrere da un nuovo anno d'assicurazione. Essa comunica allo stipulante le nuove disposizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione.

Nel caso in cui lo stipulante contesti l'aumento dei premi o delle franchigie ha il diritto di disdire il contratto per la parte interessata dalla modifica o per la sua totalità. La disdetta è valida se perviene alla Compagnia non oltre l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione corrente.

La Compagnia è autorizzata ad adeguare il contratto all'inizio di un nuovo anno di assicurazione qualora un'autorità preveda, per una copertura disciplinata dalla legge, la modifica dei premi, delle franchigie, dei limiti d'indennizzo, dell'estensione della copertura o delle tasse e diritti. In questo caso non è dato alcun motivo di disdetta.

A 1.4 Premi e loro rimborso

Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per ciascun anno d'assicurazione e deve essere pagato in anticipo, al più tardi il primo giorno del mese di scadenza pattuito. Il termine di pagamento del primo premio scade alla ricezione della fattura, al più presto però, all'inizio dell'assicurazione.

Se i premi non vengono pagati alle scadenze convenute, lo stipulante è diffidato dalla Compagnia, per iscritto, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze in caso d'inosservanza del termine, ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza seguito, l'obbligazione della Compagnia è sospesa per i sinistri che si verificano a datare dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento integrale dei premi.

Se, per una ragione contrattuale o legale, il contratto viene disdetto prima della fine dell'anno d'assicurazione, la Compagnia rimborsa il premio pagato per il periodo di assicurazione non trascorso. Si può derogare da questa disposizione se

- lo stipulante disdice il contratto in caso di sinistro e il contratto, al momento della sua estinzione, era in vigore da meno di 12 mesi;
- la Compagnia versa le prestazioni assicurative e il contratto viene dichiarato nullo essendo venuto meno il rischio (danno totale o esaurimento delle prestazioni).

A 1.5 Cambiamento del detentore o del proprietario

Se il veicolo assicurato cambia detentore o proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dall'assicurazione passano automaticamente al nuovo detentore risp. proprietario. Il contratto si estingue in ogni caso se la nuova licenza di circo-

lazione viene rilasciata sulla base di un altro contratto d'assicurazione.

La Compagnia ha il diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta entro 14 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza del cambiamento di detentore.

A 1.6 Modifica del rischio

Se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante dichiarato nella proposta o con altre modalità, subisce una modifica fondamentale, lo stipulante deve darne immediato avviso scritto alla Compagnia. Ciò vale in particolare, ma non in modo conclusivo, quando

- devono essere inclusi altri accessori;
- cambia l'indirizzo;
- cambia la modalità d'utilizzo;
- cambia il conducente abituale.

In caso di aggravamento del rischio la Compagnia può decidere di applicare un corrispettivo aumento dei premi per il resto della durata del contratto, acconsentire alla prosecuzione dello stesso previa introduzione di condizioni aggiuntive o rescindere il contratto entro 14 giorni dalla ricezione della notifica, con un preavviso di 30 giorni. Lo stesso diritto di disdetta spetta anche allo stipulante nel caso in cui non si raggiunga un accordo in merito ad un eventuale aumento dei premi. In entrambi i casi la Compagnia ha il diritto all'aumento del premio dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto. Se lo stipulante omette di effettuare questa comunicazione, nel periodo successivo la Compagnia non è vincolata al contratto.

A 1.7 Doppia assicurazione

Dal momento in cui ne viene a conoscenza, lo stipulante è tenuto a comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza di una doppia assicurazione. In un tal caso la Compagnia ne risponde solo in modo proporzionale.

A 1.8 Obblighi di diligenza e altri obblighi

La persona assicurata è tenuta a usare la diligenza richiesta e in particolare ad adottare i provvedimenti necessari a proteggere gli oggetti contro i rischi assicurati.

Gli oggetti assicurati devono sempre essere mantenuti in buono stato; i difetti e i danni devono essere eliminati senza indugio. Le stesse disposizioni devono essere adottate in particolare per i dispositivi di chiusura, i sistemi di sicurezza concordati e gli impianti d'allarme antifurto.

A 1.9 Violazione degli obblighi di diligenza e di altri obblighi

In caso d'inosservanza colposa di prescrizioni legali o contrattuali o obblighi, il risarcimento può venir meno nella misura in cui il comportamento della persona assicurata ha influenzato il verificarsi del danno, la relativa entità o la possibilità di provarne l'esistenza, a meno che la persona assicurata non sia in grado di dimostrare la propria estraneità da qualsiasi forma di responsabilità colposa.

A 1.10 Veicolo assicurato/veicolo di riserva

La copertura assicurativa si estende ai veicoli designati nella polizza.

Le norme contrattuali si applicano al veicolo usato con le stesse targhe per la sostituzione provvisoria, a condizione che sia disponibile il permesso delle autorità e che si tratti di un veicolo di riserva paragonabile a quello assicurato. La copertura in caso di collisione per il veicolo sostituito è valida solo ed esclusivamente per i danni che non si verificano su una strada aperta alla circolazione pubblica.

Se il veicolo di riserva viene utilizzato per più di 30 giorni consecutivi, il detentore deve darne immediato avviso alla Compagnia. In difetto di tale avviso, o se non è stata chiesta l'autorizzazione alle autorità per l'utilizzazione del veicolo di riserva, decade ogni obbligo di risarcimento della Compagnia.

A 1.11 Targhe trasferibili

L'assicurazione si applica ai veicoli muniti di targhe trasferibili designati nella polizza.

Per il veicolo sprovvisto di targa, l'assicurazione è valida solo ed esclusivamente per i danni che si verificano su una strada non aperta alla circolazione pubblica.

La Compagnia non è tenuta al risarcimento qualora i due veicoli vengano utilizzati contemporaneamente su strade aperte alla circolazione pubblica e in questa occasione sovrappiunge un sinistro. Se la Compagnia deve rispondere di un sinistro imputabile a responsabilità civile in base alla legislazione sulla circolazione stradale, essa è legittimata a ricorrere al regresso nei confronti dello stipulante e della persona assicurata.

A 1.12 Colpa grave

Se convenuto nella polizza, la Compagnia rinuncia nell'ambito delle assicurazioni responsabilità civile, casco e infortunio al suo diritto legale di regresso e di riduzione della prestazione assicurativa verso lo stipulante e la persona assicurata se il sinistro è stato causato per colpa grave ai sensi dell'art. 14 della Legge federale sul contratto d'assicurazione.

La rinuncia al diritto di regresso o di riduzione della prestazione assicurativa non ha luogo se il conducente

- ha causato il sinistro in stato di ebbrezza o inidoneità alla guida;
- si oppone o si sottrae intenzionalmente a una prova del sangue, a un'analisi del tasso alcolemico o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario completo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti;
- al momento del sinistro ha superato in modo rilevante la velocità massima ammessa. La violazione dei limiti di velocità ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 della LCStr è considerata in ogni caso come eccessivo superamento del limite di velocità consentito.

La rinuncia al diritto di riduzione delle prestazioni non è applicata se si tratta di danni conseguenti a un furto.

A 1.13 Sistema del grado di premio

Non è applicato alcun sistema del grado di premio il cui premio sia suscettibile di modifica in base all'andamento del sinistro.

A 1.14 Franchigia

Una franchigia stabilita nella polizza è intesa per ogni sinistro e rimane sempre a carico dello stipulante.

A 1.14.1 Disposizioni per l'assicurazione responsabilità civile

Se la Compagnia ha liquidato direttamente le pretese del danneggiato, lo stipulante è obbligato a rimborsarle l'indennità versata fino a concorrenza dell'importo della franchigia convenuta, senza tenere conto di chi era alla guida del veicolo al momento del sinistro. Se lo stipulante non adempie il suo obbligo di pagamento entro 4 settimane dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia, viene diffidato per iscritto, sotto comminatoria delle conseguenze dell'inosservanza del termine, ad effettuare il versamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza seguito, il contratto si estingue nella sua totalità con la scadenza del termine di diffida. Resta riservata la richiesta di pagamento della franchigia.

La franchigia viene meno,

- se l'indennizzo ha dovuto essere versato malgrado non fosse imputabile alcuna colpa a una persona assicurata (responsabilità puramente causale);
- in caso di corse illecite, se al detentore non può essere imputata nessuna colpa per la sottrazione del veicolo;
- in caso di sinistri che si verificano durante le lezioni di scuola di guida, impartite da un maestro di guida riconosciuto dalle autorità, o durante l'esame di guida ufficiale.

A 1.14.2 Disposizioni per la casco

Non è dovuta la franchigia stabilita per un danno causato da collisione se non è imputabile alcuna colpa ad una persona assicurata.

La franchigia non è dovuta se l'altra persona coinvolta nella collisione oppure il suo assicuratore ha rimborsato il 100% del danno di responsabilità civile.

A 1.15 Deposito delle targhe o della licenza di circolazione

Se le targhe o la licenza di circolazione del o di un veicolo assicurato vengono depositate presso l'autorità competente o se la licenza di circolazione viene da essa annullata, a partire dal momento del deposito o dell'annullamento il contratto relativo al corrispondente veicolo sarà protratto con una copertura ridotta e dietro premi anch'essi in corrispondenza ridotti. La copertura ridotta è valida solo ed esclusivamente per i danni che non si verificano in caso di utilizzo del veicolo su una strada aperta alla circolazione pubblica.

A 1.16 Foro competente

Quale foro lo stipulante o l'avente diritto possono scegliere il foro ordinario o il proprio domicilio svizzero, risp. la propria sede svizzera.

A 1.17 Comunicazioni

Tutte le notifiche e comunicazioni sono da indirizzare all'agenzia competente, alla sede svizzera della Compagnia o alla service line 24h (00800 6004 6004). Le dichiarazioni di disdetta e di recesso devono pervenire alla Compagnia per iscritto e prima della scadenza del rispettivo termine.

Le comunicazioni in relazione ai sinistri attualmente in elaborazione vanno inviati al rispettivo ufficio competente.

A 1.18 Definizione dei termini

A 1.18.1 Conducente abituale

Il conducente abituale corrisponde alla persona che guida più frequentemente il veicolo assicurato nell'arco di un anno d'assicurazione. Al riguardo è determinante il numero di spostamenti con il veicolo.

A 1.18.2 Valore di mercato

Il valore di mercato corrisponde al valore di un veicolo a motore dello stesso tipo e fattura.

A 1.18.3 Valore di ripristino

Il valore di ripristino corrisponde alla somma necessaria per riportare il veicolo danneggiato, particolarmente ben mantenuto o restaurato allo stato immediatamente antecedente il sinistro, il che può corrispondere anche a un valore superiore al valore di mercato.

A 1.18.4 Valore d'assicurazione

Il valore d'assicurazione corrisponde al valore di mercato del veicolo assicurato al momento della conclusione del contratto.

Un aumento del valore di mercato del veicolo assicurato è coperto dall'assicurazione fino al 30% del valore d'assicurazione, a condizione che tale aumento venga documentato con una perizia o con un formulario di autovalutazione, entrambi riconosciuti dalla Compagnia e non risalenti a più di 4 anni fa.

A 1.18.5 Valore a nuovo

Per valore a nuovo s'intende l'importo necessario per il nuovo acquisto al momento del sinistro.

A 2 In caso di sinistro

A 2.1 Obblighi

A 2.1.1 Obbligo d'informazione

La Compagnia deve essere immediatamente informata

- in caso di ferimento o uccisione di persone;
- se vengono fatte valere pretese di responsabilità civile nei confronti di un assicurato;
- se in seguito al verificarsi di un sinistro viene avviata un'inchiesta di polizia o una procedura penale o il danneggiato fa valere i propri diritti per vie legali;
- se il veicolo coperto dall'assicurazione casco subisce un sinistro, in modo che sia data l'eventuale possibilità di controllare il danno prima dell'esecuzione delle riparazioni.

Gli organi preposti dello Stato devono essere informati con le seguenti modalità:

- il furto deve essere immediatamente comunicato alla polizia;
- gli atti vandalici e i danni arrecati a veicoli parcheggiati devono essere denunciati alla polizia su richiesta della Compagnia;
- per i danni causati da animali si deve informare la polizia o il guardacaccia in merito all'infortunio e far redigere a loro un rapporto. In caso contrario, la Compagnia ha il diritto di prendere a suo carico il danno solo se è stata stipulata un'assicurazione casco totale, facendo valere in questa circostanza le disposizioni inerenti ai danni dovuti a collisione.

A 2.1.2 In caso d'emergenza/di sinistro

In caso di sinistro la Compagnia va informata subito:

- Telefono 24h +41 (0)58 280 3000
- Internet www.helvetia.ch

La Compagnia provvede ad organizzare il necessario soccorso immediato. Gli eventuali costi sono coperti per l'ammontare delle prestazioni assicurate. Le prestazioni non assicurate sono fatturate in addebito.

A 2.1.3 Limitazione dei danni

Durante e dopo il sinistro devono essere prese tutte le misure volte a preservare e tutelare gli oggetti assicurati e a limitare i danni. Eventuali disposizioni della Compagnia devono essere osservate.

A 2.1.4 Divieto di modifiche

Vanno tralasciate le modifiche agli oggetti danneggiati che renderebbero difficile o impedirebbero la constatazione delle cause o dell'entità del danno. È fatta eccezione per quelle misure che permettono di contenere il danno o che sono prese nell'interesse pubblico.

A 2.2 Trattamento del sinistro

A 2.2.1 Responsabilità civile

La Compagnia conduce, a sua scelta quale rappresentante della persona assicurata o in proprio nome, le trattative con il danneggiato. In caso di sinistri sopraggiunti all'estero, la Compagnia è autorizzata ad incaricare della liquidazione delle pretese del danneggiato le autorità competenti in base alla carta di assicurazione internazionale ("Carta verde") o, in sua vece, a una convenzione internazionale e alle leggi straniere sulle assicurazioni obbligatorie. La liquidazione delle pretese della parte lesa da parte della Compagnia è in tutti i casi vincolante per la persona assicurata.

La persona assicurata ha l'obbligo di collaborare con la Compagnia per l'accertamento dei fatti e di astenersi da qualsiasi presa di posizione arbitraria in merito alle pretese della parte lesa (rispetto del contratto). In particolar modo essa non deve né riconoscere pretese di responsabilità civile né effettuare pagamenti alla parte lesa; inoltre, deve lasciare alla Compagnia la cura di un processo civile.

A 2.2.2 Casco

Devono essere rimessi alla Compagnia tutti i giustificativi necessari per l'accertamento del danno e per un'eventuale domanda di regresso.

Prima di far eseguire le riparazioni va richiesto il consenso della Compagnia. Solo in casi urgenti si può procedere alla riparazione senza chiedere tale consenso, a condizione che le relative spese non superino CHF 2 000.

A 2.2.3 Infortunio

Dopo un infortunio assicurato si deve ricorrere il più presto possibile ad un medico in possesso di un diploma riconosciuto e prestare le cure necessarie. I medici devono essere esonerati dal segreto professionale. Ai fini degli accertamenti dell'obbligo di prestazione occorre inoltre autorizzare i medici a procedere agli esami clinici. In caso di decesso, gli aventi diritto devono dare il loro consenso all'esecuzione di un'autopsia.

A 2.3 Scioglimento del contratto in caso di sinistro

A 2.3.1 Data della disdetta

Dopo ogni sinistro per il quale la Compagnia ha fornito delle prestazioni, il contratto può essere disdetto,

- dallo stipulante, al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento della prestazione da parte della Compagnia,
- dalla Compagnia, al più tardi al momento in cui fornisce la prestazione,

per la parte interessata o nella sua totalità.

A 2.3.2 Estinzione della copertura assicurativa

Se lo stipulante disdice il contratto, la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo che la Compagnia ha ricevuto la disdetta.

Se è la Compagnia a disdire il contratto, gli effetti della copertura assicurativa si estinguono 30 giorni dopo che lo stipulante ha ricevuto la disdetta.

A 2.4 Regresso

La Compagnia può esigere dallo stipulante o dalla persona assicurata, il rimborso integrale o parziale delle prestazioni versate:

- quando vi siano dei presupposti legali o contrattuali;
- qualora debba versare prestazioni dopo lo spirare dell'assicurazione.

B Responsabilità civile

B 1 Prestazioni e rischi assicurati

B 1.1 Responsabilità civile assicurata

B 1.1.1 L'assicurazione copre le pretese fondate sulle disposizioni legali in materia di responsabilità civile, avanzate a titolo di risarcimento danni nei confronti delle persone assicurate per aver causato:

- il ferimento o l'uccisione di persone (danni corporali);
- il danneggiamento o la distruzione di cose (danni materiali);
- il ferimento o l'uccisione di animali.

La copertura assicurativa è concessa per i danni corporali e per i danni materiali nonché in caso di ferimento o uccisione di animali avvenuti nelle seguenti circostanze:

- in seguito all'esercizio del veicolo a motore designato nella polizza e dei rimorchi trainati o veicoli rimorchiati dallo stesso,
- in seguito ad incidenti stradali causati da tali veicoli quando non sono in esercizio;
- in seguito all'assistenza prestata in occasione di incidenti in cui sono coinvolti detti veicoli;
- nel salire e nel discendere dall'abitacolo del veicolo o dal motociclo, nell'aprire o nel chiudere una parte mobile del veicolo, nell'agganciare o nello sganciare un rimorchio o un altro veicolo.

B 1.1.2 Se, a causa di un evento imprevedibile, il verificarsi di un danno assicurato è imminente, l'assicurazione si estende anche alle spese a carico della persona assicurata derivanti dalle misure opportunamente prese per prevenire tale pericolo (spese per la prevenzione dei danni).

B 1.2 Persone assicurate

Sono assicurati il detentore e le persone di cui egli è responsabile conformemente alla legislazione sulla circolazione stradale.

B 1.3 Prestazioni assicurate

Le prestazioni della Compagnia consistono, entro i limiti delle somme di garanzia indicate nella polizza, nel pagamento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle ingiustificate; vi sono inclusi eventuali interessi di danno e di mora, le spese di perizia, d'avvocato e di procedura. Se la legislazione di uno stato estero che rientra in un ambito di validità territoriale prescrive una copertura più elevata, è determinante quest'ultima.

Indipendentemente dal massimale convenuto, le spese per la prevenzione dei danni nonché le prestazioni per i danni corporali e materiali dovuti a incendio, esplosione o all'energia nucleare restano limitate in totale a CHF 5 milioni per ogni sinistro. Se la legislazione svizzera sulla circolazione stradale prescrive una copertura più elevata, è determinante quest'ultima.

B 1.4 Esclusioni

L'assicurazione non copre le pretese:

B 1.4.1 del detentore per i danni materiali causati dalle persone per le quali egli è ritenuto responsabile per legge, del coniuge o del suo partner registrato, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente nonché dei suoi fratelli e sorelle che vivono con lui in comunione domestica;

B 1.4.2 per i danni al veicolo assicurato e al rimorchio, come pure quelle per i danni alle cose applicate a questi veicoli o con essi trasportate, ad eccezione degli oggetti che il danneggiato porta con sé, in particolare bagagli e simili;

B 1.4.3 per infortuni occorsi durante la partecipazione a corse, rally o altre competizioni simili, nonché durante qualsiasi spostamento con il veicolo su percorsi di gara o di prova (ad eccezione dei training di guida obbligatori e dei corsi di guida sicura in Svizzera raccomandati dal consiglio svizzero della sicurezza stradale), su circuiti e in occasione di tutte le competizioni organizzate su tracciati in Svizzera e all'estero ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale.

L'assicurazione copre invece le corse di regolarità con una velocità media di 50 km/h su strade pubbliche e percorsi di gara (ad es, Monza, Le Castellet, Salzburgring, ecc.), a condizione però che i percorsi di gara facciano parte della manifestazione globale come tappa subordinata, comprese le corse di allenamento nel quadro della manifestazione;

B 1.4.4 di persone che abbiano sottratto il veicolo o sapevano che esso era stato sottratto;

B 1.4.5 derivanti da danni per i quali è data la copertura in base alla legislazione sull'energia nucleare.

L'assicurazione non copre la responsabilità civile:

B 1.4.6 del conducente che non sia in possesso della necessaria licenza di condurre o che non adempia le condizioni richieste, nonché la responsabilità delle persone che, prestando l'attenzione dovuta, avrebbero dovuto accorgersi della mancanza di questi requisiti;

B 1.4.7 di persone che abbiano usato il veicolo loro affidato per viaggi che non erano autorizzate a fare;

B 1.4.8 derivante dall'uso del veicolo senza autorizzazione dell'autorità competente;

B 1.4.9 in caso di corse illecite: la responsabilità civile di persone che hanno sottratto il veicolo assicurato per farne uso e quella del conducente che dall'inizio della corsa sapeva o poteva sapere, prestando l'attenzione dovuta, che il veicolo era stato sottratto;

B 1.4.10 derivante dal trasporto di merci pericolose ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale;

B 1.4.11 derivante dall'utilizzazione del veicolo per il trasporto professionale di persone oppure per il noleggio professionale del veicolo, purché per il veicolo assicurato nella polizza non sia stato dichiarato tale scopo d'utilizzo.

Dette limitazioni possono essere opposte alla parte lesa solo nei casi ammessi dalla legge.

C Casco

C 1 Oggetti assicurati

C 1.1 Veicoli

L'assicurazione copre i veicoli indicati nella polizza, incluso l'equipaggiamento supplementare e gli accessori.

I pezzi di ricambio sono coassicurati fino al 20% del valore di mercato o di ripristino assicurato, ma al massimo fino a CHF 20'000. La condizione a quanto precede è che il veicolo sia custodito in un luogo chiuso a chiave presso l'indirizzo di residenza del cliente, o nel luogo di rischio espressamente indicato.

C 1.2 Oggetti assicurati

In caso di sinistro assicurato la Compagnia risarcisce le necessarie spese di riparazione, il valore di mercato o, se concordato nella polizza, il valore di ripristino. Inoltre la Compagnia si assume la somma d'assicurazione/le spese convenute nella polizza per:

C 1.2.1 le cure prestate dal veterinario ad animali domestici che gli occupanti trasportano con loro nella vettura, in caso di ferimenti subiti da questi animali in occasione di un sinistro assicurato al veicolo stesso; le spese sono assicurate nell'ambito degli effetti personali;

C 1.2.2 le tasse doganali dovute dallo stipulante nell'ambito di un sinistro assicurato in seguito alla perdita involontaria del suo veicolo all'estero (spese di recupero);

C 1.2.3 le spese per il trasporto di un veicolo ritrovato al domicilio dello stipulante, se lo stesso viene ritrovato entro 30 giorni dalla sua scomparsa (spese di recupero).

C 1.3 Oggetti trasportati con sé

Il danneggiamento, la perdita o la distruzione di oggetti che si trovano nel veicolo o che gli occupanti portano con sé, a condizione che il veicolo abbia subito un danno, sono assicurati al valore a nuovo. Gli oggetti rubati dovevano trovarsi nel veicolo completamente chiuso (per i motocicli, in un contenitore completamente chiuso e con essi stabilmente connessi), oppure essere stati rubati assieme al veicolo.

L'assicurazione non copre i valori pecuniari e oggetti di valore, mezzi di pagamento, documenti e piani.

C 1.4 Abbigliamento di protezione

L'assicurazione copre al valore a nuovo il danneggiamento o la distruzione dell'abbigliamento di protezione del conducente e dei passeggeri in diretta relazione con un incidente occorso al motoveicolo assicurato. Anche il furto dei caschi è assicurato a condizione che questi siano stati fissati con un lucchetto al veicolo.

Per abbigliamento di sicurezza s'intende qualsiasi capo di protezione indossato dal conducente e dai passeggeri quali il casco, la tuta o il giubbotto ed i pantaloni con protettori, gli stivali ed i guanti. Questa enumerazione è conclusiva;

C 1.5 Spese speciali

Le spese speciali sono i costi insorti a carico del conducente e dei passeggeri conseguenti alla perdita del veicolo in seguito al verificarsi di un evento assicurato.

C 1.6 Spese

Ciascun evento assicurato è indennizzato fino a concorrenza dell'importo concordato nella polizza:

C 1.6.1 le spese di cambiamento delle serrature in seguito a furto e rapina delle chiavi, le spese per la modifica o la sostituzione di chiavi per il veicolo assicurato;

C 1.6.2 le spese per il recupero sorte in relazione al recupero di veicoli spariti o non più ricostruibili; (ad es. spese di viaggio e di trasporto, dogana, tasse e costi di sicurezza);

C 1.6.3 le spese per il salvataggio e il traino fino alla più vicina officina adatta per le riparazioni necessarie o fino al luogo di demolizione, se la vettura non è più in grado di circolare;

C 1.6.4 le spese di pulizia del veicolo in seguito ad un evento assicurato;

C 1.6.5 le spese di fabbricazione e trasporto di parti del veicolo.

C 2 All-risk

C 2.1 La copertura assicurativa sussiste per i veicoli a motore designati nella polizza contro tutti i rischi.

C 2.2 L'assicurazione non copre i danni:

C 2.2.1 in seguito alla normale usura dovuta all'invecchiamento (in particolare deterioramento, ossidazione e ruggine) oppure al normale logoramento del mezzo in uso, difetti di materiale, fabbricazione o costruzione nonché esistenti già prima della stipula del contratto;

C 2.2.2 in seguito all'errato utilizzo con conseguenti danni alle parti meccaniche interne, alla perdita di carburante e ai problemi termici, nella misura in cui non siano la conseguenza di un evento assicurato; se però tali danni causano una collisione, essi sono coperti nell'ambito del rischio di "collisione".

Se specificato nella polizza, l'assicurazione copre tuttavia i danni dovuti a errato utilizzo non intenzionale che comporta danni alle parti meccaniche interne, come l'inserimento involontario di una marcia sbagliata. Ne fanno però eccezione i danni dovuti all'uso di carburante inappropriato;

C 2.2.3 occorsi durante la partecipazione a corse, rally o altre competizioni simili, nonché durante qualsiasi spostamento con il veicolo su percorsi di gara o di prova (ad eccezione dei training di guida obbligatori e dei corsi di guida sicura in Svizzera raccomandati dal consiglio svizzero della sicurezza stradale), su circuiti e in occasione di tutte le competizioni organizzate su tracciati in Svizzera e all'estero ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale.

L'assicurazione copre invece le corse di regolarità con una velocità media di 50 km/h su strade pubbliche e percorsi di gara (ad es. Monza, Le Castellet, Salzburgring, ecc.), a condizione però che i percorsi di gara facciano parte della manifestazione globale come tappa subordinata, comprese le corse di allenamento nel quadro della manifestazione;

L'assicurazione non copre

- i danni puramente ottici che non pregiudicano la protezione;
 - gli oggetti rubati dai contenitori non completamente chiusi e fissati al motociclo e sprovvisti di dispositivi contro i furti.
-

C 2.2.4 in seguito a eventi bellici, eruzioni vulcaniche, energia nucleare, scioperi, terremoti come pure i danni dovuti alle misure decise dall'autorità pubblica;

C 2.2.5 verificatisi in occasione del compimento intenzionale di un crimine o delitto o al tentativo di tali atti, in seguito all'uso del veicolo da parte di persone che non siano in possesso della necessaria licenza di condurre o che non adempiano le condizioni richieste nonché danni derivanti dall'uso del veicolo senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

C 3 Prestazioni assicurate

C 3.1 Definizione di danno totale

Si ha danno totale quando

- le spese di riparazione al momento del danno raggiungono o eccedono il valore di mercato;
- non è possibile ritrovare un veicolo sottratto entro un termine di 30 giorni dopo che la Compagnia ha ricevuto la notifica del furto.

Con l'indennizzo del danno totale, i diritti di proprietà relativi al veicolo assicurato passano alla Compagnia. Le relative spese di posteggio sono prese a carico dalla Compagnia.

C 3.2 Prestazioni in caso di danno totale

Nella polizza figura il genere di prestazione che trova applicazione nonché il valore di mercato e/o di ripristino.

C 3.2.1 Se non concordato diversamente nella polizza, l'indennizzo corrisponde al valore di mercato al momento del danno, al massimo però al valore d'assicurazione, più le eventuali spese menzionate nella polizza.

C 3.2.2 Se è assicurato il valore di ripristino, l'indennizzo massimo si limita dapprima al massimo al valore di mercato al momento del danno. Le spese di ripristino eccedenti tali limiti vengono risarcite successivamente, al massimo fino a concorrenza del valore di ripristino concordato nella polizza. I lavori di ripristino devono essere seguiti da un esperto di veicoli incaricato dalla Compagnia.

C 3.3 Riparazioni

C 3.3.1 La Compagnia paga le spese per la riparazione in base al valore di mercato al momento del sinistro del veicolo assicurato nonché per gli equipaggiamenti speciali e gli accessori, quando non si tratti di danno totale.

C 3.3.2 Qualora a causa della riparazione il veicolo aumenti di valore, lo stipulante deve prendere a suo carico una parte proporzionale di dette spese.

C 3.3.3 Se viene concordato di non eseguire la riparazione, la Compagnia indennizza il 90% dell'importo del danno calcolato (IVA esclusa). Una franchigia concordata viene inoltre detratta sia in caso di riparazione sia in caso di pagamento.

C 3.3.4 Per le riparazioni che possono essere eseguite direttamente dallo stipulante vengono risarciti esclusivamente i prezzi di costo. Sono considerati prezzi di costo i salari e i prezzi di vendita al dettaglio del materiale, meno il 10% di sconto.

C 3.3.5 Se non si giunge ad un accordo in merito all'importo della riparazione, la Compagnia si riserva il diritto di liquidare il sinistro sulla base di preventivi calcolati da periti incaricati dalla Nazionale Suisse o di offerte conformi al mercato proposte da imprese concorrenti.

C 4 Definizione del rischio

C 4.1 Incendio

Danni dovuti a incendi, incl. cortocircuito, esplosione, fulmine, bruciacchiature, danni conseguenti all'effetto del calore come pure i danni subiti dal veicolo durante lo spegnimento.

C 4.2 Eventi naturali

Danni che risultano essere l'effetto immediato e diretto degli eventi naturali: cedimenti e smottamenti del terreno, caduta massi, caduta sassi (danni al veicolo causati dalla caduta di rocce e pietre), piene, inondazioni, uragani, valanghe, pressione della neve.

C 4.3 Grandine

Danni dovuti a grandine.

C 4.4 Masse nevose

Danni dovuti alla caduta di neve o ghiaccio sul veicolo assicurato.

C 4.5 Furto

Danni dovuti alla perdita, distruzione o danneggiamento del veicolo assicurato in seguito a furto o tentativo di furto, rapina o sottrazione.

C 4.6 Rottura vetri

Danni derivanti dalla rottura di vetri non rimovibili di un veicolo (incl. materiali utilizzati in sostituzione del vetro).

C 4.7 Danni causati da animali

Collisione diretta con animali su una strada aperta alla circolazione pubblica.

C 4.8 Vandalismo

Danneggiamenti dolosi al veicolo causati da terzi.

C 4.9 Azioni di soccorso

Danni all'interno del veicolo in seguito a insudiciamento dovuto a feriti ai quali si presta soccorso.

C 4.10 Danni causati dalle martore

I danni a singole parti del veicolo causati dai morsi delle martore o di altri roditori, inclusi i danni conseguenti a tali eventi.

C 4.11 Danni arrecati a veicoli parcheggiati

I danni che terzi ignoti hanno arrecato al veicolo parcheggiato.

C 4.12 Trasporto

Danni occorsi durante il trasporto del veicolo assicurato su un mezzo di terzi e danni verificatisi durante le operazioni di carico e scarico del veicolo.

C 4.13 Collisione

Danni dovuti a fattori esterni improvvisi e violenti (come urti, scontri, ribaltamenti e cadute, affondamenti).

D Infortunio

D 1 Infortuni assicurati

La Compagnia accorda la protezione assicurativa per gli infortuni le cui origini hanno una relazione causale con l'utilizzazione del veicolo assicurato. Sono pure assicurati gli infortuni che si verificano salendo e scendendo dall'abitacolo del veicolo o dal motociclo come pure quelli che si verificano durante delle riparazioni fortuite o altre simili manipolazioni all'autoveicolo durante il viaggio (riparazioni d'urgenza e simili).

Per infortuni s'intendono le lesioni corporali ai sensi della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e delle disposizioni della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Le prestazioni vengono ridotte proporzionalmente, se le cause delle lesioni corporali o del decesso sono solo parzialmente attribuibili all'infortunio.

D 2 Persone assicurate

Sono assicurate le persone designate nella polizza.

Non sono assicurate le persone

- trasportate al di fuori della cabina di guida sui furgoncini o camion e, sui motocicli, le persone che non sono trasportate sui posti regolari previsti a tale scopo;
- che utilizzano il veicolo arbitrariamente e senza l'autorizzazione del proprietario o del detentore, oppure che usano il veicolo a loro affidato per corse alle quali non sono autorizzate;
- che utilizzano il veicolo per corse non autorizzate dalla legge o dalle autorità.

Queste esclusioni valgono per gli occupanti solo se questi erano a conoscenza dell'utilizzazione illecita del veicolo o che, prestando la dovuta attenzione, avrebbero dovuto sapere dell'illiceità.

D 3 Prestazioni assicurate

D 3.1 Spese di cura

Se vengono assicurate le spese di cura, la Compagnia si fa carico per ciascun evento dei costi derivanti dai provvedimenti prescritti o applicati da un medico o dentista diplomato negli ultimi 5 anni dall'infortunio:

- le spese per i trattamenti medici e i trasporti della persona assicurata resi necessarie per le cure in seguito all'infortunio, tuttavia solo se sono inevitabili per ragioni mediche o tecniche. Ammesso che ciò sia possibile e ragionevole, devono essere utilizzati i mezzi di trasporto pubblici;
- le spese d'ospedale e le spese per trattamento, soggiorno e vitto in occasione di cure prescritte dal medico, effettuate con il consenso della Compagnia in un istituto specializzato;
- le spese per i servizi del personale di assistenza diplomato o messo a disposizione da istituti pubblici e privati durante i trattamenti medici, come pure le spese per il noleggio di utensili e apparecchi sanitari;
- il primo acquisto di protesi, occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e mezzi ortopedici ausiliari, come pure le spese per la riparazione o sostituzione di tali cose (valore a nuovo) se danneggiate o distrutte in seguito

ad un evento assicurato che abbia comportato un trattamento medico coperto dall'assicurazione.

Per i danni dentari di giovani, la Compagnia si assume le spese per i trattamenti intermedi necessari e per il ristabilimento finale anche dopo 5 anni dal giorno dell'infortunio, al massimo però fino al compimento dei 25 anni d'età.

Se le spese di cura sono pagate da un terzo responsabile o dal suo assicuratore, la Compagnia non verserà nessuna indennità in base alla presente polizza. Se la persona assicurata non si rivolge al terzo responsabile bensì alla Compagnia, essa ha l'obbligo di cedere alla stessa i suoi diritti di responsabilità civile fino a concorrenza delle sue spese.

Nei casi indennizzati da un'assicurazione contro gli infortuni, ai sensi della LAINF e della LCA, da un'assicurazione contro le malattie secondo la LAMal e la LCA, dall'Assicurazione federale Invalidità (AI) o dall'Assicurazione militare federale (AM) oppure da altri assicuratori sociali svizzeri o esteri, la Compagnia si assume, nei limiti delle prestazioni contrattuali per le spese di cura, solo la parte delle spese documentate da essi non assicurata (ad eccezione della franchigia e della partecipazione alle spese).

D 3.2 Indennità giornaliera per degenza ospedaliera

Per le degenze ospedaliere in un ospedale, in una casa di cura o di cure a domicilio, la Compagnia paga l'indennità giornaliera convenuta per un periodo massimo di 730 giorni compreso nell'arco di 5 anni dalla data dell'infortunio.

D 3.3 Indennità giornaliera

Se l'infortunio ha per conseguenza un'inabilità al lavoro della persona assicurata, la Compagnia paga l'indennità giornaliera convenuta in base al grado dell'inabilità attestata dal medico, fino alla riscossione di un capitale d'invalidità, al massimo per un periodo massimo di 730 giorni compreso nell'arco di 5 anni dalla data dell'infortunio.

Non sono corrisposte indennità giornaliere ai ragazzi senza reddito lavorativo, che alla data dell'infortunio non avevano ancora compiuto i 16 anni d'età.

D 3.4 Invalidità

Se in conseguenza di un evento assicurato occorso nell'arco di 5 anni dall'infortunio l'integrità fisica e psichica subisce una limitazione permanente, la Compagnia versa un capitale d'invalidità, proporzionale al grado d'invalidità e alla somma d'assicurazione convenuta.

Il grado d'invalidità viene determinato in base alle disposizioni sul calcolo dell'indennità per menomazione dell'integrità, secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Se più organi o arti vengono colpiti dallo stesso infortunio, il grado d'invalidità sarà stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti, ma non potrà in nessun caso superare il limite massimo del 100%.

Non vengono versate prestazioni nel caso in cui il grado d'invalidità sia inferiore al 5%.

Se le parti del corpo colpite dall'infortunio erano già prima parzialmente perse o soggette a incapacità funzionale, al momento dell'accertamento del grado d'invalidità è dedot-

to il grado d'invalidità preesistente stabilito in base ai criteri soprastanti.

Il capitale d'invalidità è calcolato nel seguente modo:

- per la parte del grado d'invalidità non eccedente il 25%: in base alla semplice somma d'assicurazione;
- per la parte del grado d'invalidità compresa tra il 25% e il 50%: in base al doppio importo della somma d'assicurazione;
- per la parte del grado d'invalidità eccedente il 50%: in base al triplo importo della somma d'assicurazione.

La prestazione sarà maggiorata del 50% per i bambini e i giovani, se al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata stava ancora compiendo la prima formazione e non aveva ancora compiuto il 25° anno d'età.

D 3.5 Decesso

Se la persona assicurata muore in seguito ad un infortunio entro 5 anni dal giorno dell'infortunio, la Compagnia versa il capitale assicurato in caso di decesso alle persone elencate qui di seguito, in cui ogni categoria esclude le successive:

- al coniuge o al partner registrato;
- ai figli al cui sostentamento provvedeva totalmente o parzialmente la persona assicurata;
- alle altre persone al cui sostentamento provvedeva in gran parte la persona assicurata;
- ai discendenti aventi diritto alla successione;
- ai genitori;
- ai fratelli e alle sorelle o ai loro discendenti.

In mancanza dei suddetti superstiti saranno indennizzate soltanto le spese di sepoltura fino al 10% del capitale previsto in caso di decesso, a condizione che le stesse non siano già state pagate da un assicuratore o da un terzo responsabile.

Eventuali indennità già versate per l'invalidità dovuta al medesimo infortunio saranno dedotte dal capitale previsto in caso di decesso.

Per i bambini, che al momento dell'infortunio hanno meno di due anni e sei mesi, la somma d'assicurazione per il caso di decesso ammonta al massimo a CHF 2500. Per i bambini che al momento dell'infortunio non hanno ancora compiuto i 16 anni d'età, la somma in caso di decesso è limitata a CHF 10000.

D 3.6 Prestazioni speciali

- Spese di viaggio per rendere visita alla persona assicurata in caso di degenza ospedaliera all'estero fino a concorrenza dell'importo massimo di CHF 2000 per persona infortunata;
- azioni di soccorso a favore della persona infortunata fino a concorrenza dell'importo massimo di CHF 100 000.

D 3.7 Cani e gatti trasportati a bordo del veicolo

Le spese per le cure di cani e gatti resesi necessarie in seguito ad un infortunio assicurato sono coperte fino a CHF 3000 per animale e complessivamente fino al CHF 6000 per infortunio.

D4 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione, anche se causati da un evento assicurato, le lesioni corporali risp. i pregiudizi alla salute che la persona assicurata subisce

D 4.1 in seguito a eventi bellici prodottisi in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o all'estero, a meno che l'infortunio non sopravvenga entro un periodo di 14 giorni susseguenti alla prima manifestazione di tali eventi nel paese in cui la persona assicurata soggiorna e che essa sia sorpreso dallo scoppio di tali eventi;

D 4.2 in seguito a disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure prese per reprimerli, a meno che la persona assicurata non provi in modo attendibile che non vi ha preso parte in modo attivo o come agitatrice accanto ai fautori di tali agitazioni;

D 4.3 in occasione del compimento intenzionale di un crimine o delitto o al tentativo di tali atti, nonché in seguito all'uso del veicolo da parte di persone che non siano in possesso della necessaria licenza di condurre o che non adempiano le condizioni richieste;

D 4.4 durante la partecipazione a corse, rally o altre competizioni simili, nonché durante qualsiasi spostamento con il veicolo su percorsi di gara o di prova (ad eccezione dei training di guida obbligatori e dei corsi di guida sicura in Svizzera raccomandati dal consiglio svizzero della sicurezza stradale), su circuiti e in occasione di tutte le competizioni organizzate su tracciati in Svizzera e all'estero ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale.

L'assicurazione copre invece le corse di regolarità con una velocità media di 50 km/h su strade pubbliche e percorsi di gara (ad es, Monza, Le Castellet, Salzburgring, ecc.), a condizione però che i percorsi di gara acciano parte della manifestazione globale come tappa subordinata, comprese le corse di allenamento nel quadro della manifestazione;

D 4.5 per causa di terremoti, eruzioni vulcaniche, energia nucleare come pure quelli dovuti alla requisizione del veicolo da parte di autorità militari o civili;

D 4.6 in seguito a suicidio o autolesionismo o il tentativo di compiere questi atti anche se compiuti in uno stato di incapacità di discernimento.

D 5 Computo delle prestazioni in caso d'infortunio con le indennità di responsabilità civile

Le prestazioni accordate in base all'assicurazione contro gli infortuni (ad eccezione delle spese di cura) sono computate con le indennità di responsabilità civile nella misura in cui le stesse sono a carico del detentore o del conducente (per es. in caso di regresso).

D 6 Numero eccessivo di occupanti

Se, al momento dell'infortunio, il veicolo trasporta un numero di persone superiore al numero di posti a sedere indicato nella licenza di circolazione, le prestazioni della Compagnia saranno ridotte nella proporzione esistente tra il numero indicato ed il numero di persone a bordo del veicolo.

E Soccorso stradale SOS

E 1 Prestazioni ed eventi assicurati

E 1.1 Nell'ambito delle seguenti disposizioni sono coperte le spese che devono essere sostenute in rapporto con una panne o un evento casco assicurato. È considerata panne un guasto improvviso e imprevedibile del veicolo (a causa dell'azione di una forza esterna e interna), che rende impossibile il proseguimento del viaggio. Sono equiparati alle panne i difetti dei pneumatici, la mancanza di carburante, il rifornimento con il carburante sbagliato, le batterie scariche nonché le chiavi andate perse, danneggiate o rinchiusi all'interno e il furto del veicolo.

La Compagnia rimborsa le spese in relazione a:

E 1.1.1 il traino e la riparazione nel luogo dove si è verificato il guasto fino a concorrenza di CHF 400, risp. in caso di automobili fino a CHF 1 500 (inclusi i piccoli pezzi di ricambio che il soccorritore porta con sé e che sono indispensabili per la rimessa in funzione del veicolo, però senza le spese per altro materiale). Non sono risarcite le spese per i lavori eseguiti nelle officine e per i pezzi di ricambio;

E 1.1.2 il posteggio fino a un importo di CHF 1 000;

E 1.1.3 il recupero del veicolo fino a un importo di CHF 2 000;

E 1.1.4 l'invio di pezzi di ricambio, se gli stessi non possono essere trovati sul posto;

E 1.1.5 una perizia fino a concorrenza di un importo di CHF 200 se la fatturazione delle spese di riparazione dovesse essere inattendibile;

E 1.1.6 il proseguimento del viaggio (spese supplementari) o per vitto e alloggio (per al massimo 7 giorni) fino a un importo di CHF 700, risp. in caso di automobili fino a CHF 1 500 o, in caso di utilizzazione di un veicolo a noleggio, le spese per il noleggio di un veicolo della medesima categoria fino a un importo di CHF 1 000, risp. in caso di automobili fino a CHF 1 500;

E 1.1.7 un rimpatrio del veicolo assicurato organizzato dalla Compagnia se lo stesso non può essere riparato entro 48 ore oppure la persona assicurata deve proseguire il viaggio con un altro mezzo di trasporto e deve abbandonare il veicolo nel luogo dove si è verificato il guasto.

L'indennizzo è limitato al valore di mercato del veicolo assicurato al momento del sinistro;

E 1.1.8 il viaggio in treno fino al luogo dove si trova il veicolo se la persona assicurata vuole andare a riprendere personalmente il suo veicolo;

E 1.1.9 i diritti doganali per il veicolo, se lo stesso dopo un guasto che si produce all'estero non può essere trasportato nel paese dove è domiciliata la persona assicurata.

E 1.2 La Compagnia organizza inoltre il rimpatrio del veicolo assicurato se il conducente del veicolo si ammala, si ferisce oppure decede e nessuna delle persone che partecipano al viaggio è in possesso di una licenza di condurre valida. L'indennizzo è limitato al valore di mercato del veicolo assicurato al momento del sinistro.

E 1.3 La Compagnia mette inoltre a disposizione della persona assicurata in caso di spese di riparazione molto elevate all'estero un anticipo spese fino a concorrenza di CHF 2 000. Lo stesso deve essere rimborsato alla Compagnia entro 30 giorni dopo il rientro a domicilio della persona assicurata.

E 2 Esclusioni

L'assicurazione non copre i danni:

E 2.1 in seguito a disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure prese per reprimerli, a meno che lo stipulante o il conducente al quale era stato affidato il veicolo non dimostri in modo attendibile che ha preso le precauzioni necessarie che da lui ci si potevano attendere per evitare il danno;

E 2.2 dovuti a eventi bellici, terremoti, eruzioni vulcaniche, energia nucleare come pure quelli dovuti alla requisizione del veicolo da parte di autorità militari o civili;

E 2.3 occorsi durante la partecipazione a corse, rally o altre competizioni simili, nonché durante qualsiasi spostamento con il veicolo su percorsi di gara o di prova (ad eccezione dei training di guida obbligatori e dei corsi di guida sicura in Svizzera raccomandati dal consiglio svizzero della sicurezza stradale), su circuiti e in occasione di tutte le competizioni organizzate su tracciati in Svizzera e all'estero ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale.

L'assicurazione copre invece le corse di regolarità con una velocità media di 50 km/h su strade pubbliche e percorsi di gara (ad es, Monza, Le Castellet, Salzburgring, ecc.), a condizione però che i percorsi di gara facciano parte della manifestazione globale come tappa subordinata, comprese le corse di allenamento nel quadro della manifestazione;

E 2.4 in occasione del compimento intenzionale di un crimine o delitto o al tentativo di tali atti, nonché in seguito all'uso del veicolo da parte di persone che non siano in possesso della necessaria licenza di condurre o che non adempiano le condizioni richieste;

E 2.5 derivanti dall'uso del veicolo senza autorizzazione dell'autorità competente;

E 2.6 se la manutenzione del veicolo risulta essere stata insufficiente oppure se all'inizio del viaggio esistevano o avrebbero potuto essere costatati dei difetti;

E 2.7 se la Compagnia non ha dato in precedenza il proprio consenso in merito alle prestazioni che dovrà fornire;

E 2.8 per i quali l'avente diritto può far valere dei diritti di garanzia verso il venditore o il fornitore.

E 3 Cumulo di prestazioni

Se la persona assicurata può far valere delle pretese verso altri assicuratori concessionari, la Compagnia prende a suo carico, nell'ambito delle prestazioni assicurate, solo la parte delle spese non coperte da questi assicuratori.